

Prot. 04/2024

**Memoria scritta Usigrai per le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE (Atto del Governo n. 109).**

Per le parti del provvedimento che riguardano le materie di interesse dell'Unione Sindacale dei Giornalisti Rai riteniamo di dover segnalare alcuni aspetti che di seguito elenchiamo:

**Affollamenti Pubblicitari e relative risorse per l'Azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale (la Rai).**

Prendiamo atto con rammarico che la riduzione dei tetti pubblicitari per la Rai decisa nell'ultima modifica del TUSMA (e da noi già segnalato come un grave errore) non è stata corretta ma anzi viene confermata definitivamente. Si viene così a determinare un contesto dove altri operatori del settore aumentano le risorse a loro disposizione a discapito della RAI, che vede decurtate così le sue entrate di circa 100 milioni l'anno, con un ulteriore peggioramento dei suoi conti

**I Commi 7 e 25 che si occupano delle questioni relative ai minori non riportano in alcun modo un riferimento al Carta Di Treviso**

Su questo tema riteniamo di dover segnalare l'esigenza che le norme dei futuri previsti "codice di autoregolamentazione" che dovranno adottare le emittenti non contengano previsioni in contrasto con la "Carta Di Treviso" che – con i relativi aggiornamenti – è parte integrante del codice deontologico dei giornalisti. Sarebbe anzi auspicabile che tale strumento venga esplicitamente indicato come una delle referenze di cui tener conto nella stesura di tali codici

### **Comma 23 e modifiche sostanziali all'art. 35 del d. Lgs 208, in materia di rettifiche**

Le modifiche che si intendono introdurre al testo rendono più cogente per gli editori le richieste di accesso alla rettifica. La norma, che appare ampliare e rafforzare il diritto alla rettifica, rischia di complicare ulteriormente il lavoro del giornalismo d'inchiesta e in generale il lavoro delle redazioni. L'interpretazione estensiva della norma come modificata potrebbe prestarsi ad un uso strumentale del sacrosanto diritto di rettifica di cui ogni cittadino deve poter godere.

### **Ulteriori modifiche al testo la cui attuazione può avere riflessi sulla qualità dell'informazione e l'occupazione di natura giornalistica**

Il nuovo testo conferma la tendenza, in campo radiofonico, così come in quello televisivo, ad eliminare le distinzioni fra bacini regionali, pluriregionali e nazionali. Di fatto chi ha una licenza di un qualsiasi tipo, anche solo su qualche regione, se ha abbastanza soldi per comprarsi le frequenze, può trasformarsi in soggetto nazionale. E questa confusione di ruoli andrà ad indebolire le già scarse protezioni esistenti (come gli obblighi di avere programmi di informazione, di assumere giornalisti professionisti, di tenere separate la raccolta pubblicitaria nazionale da quella locale e così via). Questo approccio "laissez-faire" è ripetuto in vari articoli del testo, a partire dal comma 5, che modifica l'art. 5 e poi prosegue in altri comma come 15 (che liberalizza totalmente la compravendita di frequenze, dimenticando che lo spettro radioelettrico è un bene pubblico), 16 ed altri.

Non solo. Il testo prevede anche la possibilità di cambiare la natura stessa delle emittenti titolari di licenza. Per cui una rete che ha avuto l'autorizzazione come radio comunitaria in un certo bacino, può essere venduta a qualcuno che la trasformi in una rete puramente commerciale (comma 4 art. 24), senza tener conto dell'impatto che ciò può determinare in un dato territorio.

### **Riteniamo infine di dover segnalare la mancata attuazione di quanto previsto all'art. 61 che al comma 3 prevede quanto segue:**

*Entro il mese di novembre di ciascun anno, il **Ministro delle imprese e del made in Italy**, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.*

Per l'anno 2024 il MIMIT non solo non ha adeguato l'ammontare del canone di abbonamento ma il suo importo, già il più basso d'Europa, è stato ridotto e spostato in parte sulla fiscalità generale, attraverso la legge di bilancio.

Si tratta di una decisione che comporta ricadute negative sui bilanci aziendali che rischiano di avere un impatto negativo sulla qualità dell'offerta, in particolare di quella informativa.

Per l'Usigrai, considerata la strategicità che riveste il servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale di informazione, sarebbe invece auspicabile garantire attraverso risorse garantite adeguate e pluriennali una maggiore capacità di investimenti culturali, anche ampliando le fonti di finanziamento.

Una ipotesi potrebbe essere quella di rendere strutturali forme di contribuzione come quella prevista dalla legge di bilancio 2019 che aveva stanziato 40 milioni di euro annui (2019 e 2020) finalizzati allo sviluppo della programmazione digitale per ampliare e rendere innovativi i contenuti delle diverse piattaforme.

Ulteriore elemento di preoccupazione che riteniamo di dover qui segnalare riguarda i rischi connessi ad una eventuale riduzione delle quote di programmazione e di produzione per tv private, pay tv e per i servizi di streaming lasciando invariati gli obblighi per il servizio pubblico: una tale scelta finirebbe per comportare un aggravio per la Rai, con una ulteriore perdita di competitività, già gravata dalla riduzione del Canone.

Se si decidesse per esempio di ridurre dal 20% al 15% gli obblighi di programmazione per Netflix oppure ridurre il perimetro dei ricavi dei gruppi privati da considerare ai fini del calcolo degli obblighi di investimento – lasciando invariati gli obblighi per RAI - la scelta equivarrebbe ad una netta penalizzazione del servizio pubblico.

Roma, 20/02/2024



**Daniele Macheda**

Segretario Usigrai

PS: I dati di comparazione con le norme in vigore negli altri paesi europei sono stati gentilmente forniti da Eurovisioni.